

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 216/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente “Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria”, nel testo presentato dalla proponente;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Paolo Calcinaro e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 23 luglio 2018, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 25 luglio 2018;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 25 luglio 2018;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

“L'articolo 13 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati", definisce le modalità di verifica periodica dei requisiti minimi e della vigilanza e specifica composizione e funzioni dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) e della Commissione Tecnico Consultiva d'Ambito.

Poiché nella stessa l.r. 21/2016 viene specificata una funzione di vigilanza a carico dei Comuni e della Regione, si ritiene necessario precisare nel dettaglio i confini operativi dei vari soggetti e la sostenibilità del sistema organizzativo al fine di evitare la moltiplicazione di organismi e la sovrapposizione di funzioni”.

Il Presidente

F.to Augusto Curti

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge in oggetto scaturisce dalla necessità di fornire un quadro normativo regionale più cogente in tema di attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria.

La proposta vuole concentrare la propria attenzione nell'ambito del controllo della spesa e della qualità dei servizi summenzionati. Infatti, la proposta è finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del SSR ed è improntata, in particolare, ai principi di legalità, indipendenza, correttezza, riservatezza e integrità.

La proposta di legge definisce due differenti tipologie di controllo: attività ispettiva ordinaria e straordinaria. All'interno dell'articolo 2 comma 4, la proposta di legge cita il ruolo che la Regione esercita in materia di controlli e vigilanza, citando l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21, sottolineando (comma 5) che l'attività ispettiva di questa proposta di legge non sostituisce l'ordinaria attività di controllo.

La proposta di legge inoltre prevede un Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria (articolo 3) e la formazione di un Nucleo Ispettivo (articolo 5) che si occuperà dell'attività ispettiva attraverso accertamenti, indagini o inchieste.

Per quanto sopra si propone:

1. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

“L'articolo 13 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati", definisce le modalità di verifica periodica dei requisiti minimi e della vigilanza e specifica composizione e funzioni dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) e della Commissione Tecnico Consultiva d'Ambito.

Poiché nella stessa l.r. 21/2016 viene specificata una funzione di vigilanza a carico dei Comuni e della Regione, si ritiene necessario precisare nel dettaglio i confini operativi dei vari soggetti e la sostenibilità del sistema organizzativo al fine di evitare la moltiplicazione di organismi e la sovrapposizione di funzioni”.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 216/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente “Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria”, nel testo presentato dalla proponente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Sauro Rossi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 23 luglio 2018, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 26 luglio 2018;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 26 luglio 2018;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
 - a) si sottolinea la necessità di precisare come le istituende strutture ispettive si inseriscano e si integrino, in una logica coordinata, nell'ambito delle attuali attività di monitoraggio e controllo in campo sanitario e socio-sanitario, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 comma 5, e dall'articolo 5 comma 3;
 - b) nella definizione da parte della Giunta regionale delle modalità e dei criteri di scelta delle figure coinvolgibili nel Nucleo ispettivo di cui all'articolo 6 va curato con particolare attenzione il carattere di terzietà della sua composizione.

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta di legge n. 216/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria», così come approvato dalla IV Commissione in data 12 dicembre 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.372 del 16 dicembre 2019;

Udita la proposta del relatore Paolo Calcinaro nella seduta n.4 del 20/12/2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 16, 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguente osservazione:
 - a) Si ritiene necessario specificare la tempistica dell'attività ispettiva ed inoltre indicare gli eventuali provvedimenti da adottare, nel caso in cui vengano riscontrate gravi irregolarità.

Il Presidente
F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge in oggetto scaturisce dalla necessità di fornire un quadro normativo regionale più cogente in tema di attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria.

Il testo vuole concentrare la propria attenzione nell'ambito del controllo della spesa e della qualità dei servizi summenzionati. Infatti, la proposta è finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del SSR ed è improntata, in particolare, ai principi di legalità, indipendenza, correttezza, riservatezza e integrità.

Sono definiti due differenti tipologie di controllo: attività ispettiva ordinaria e straordinaria. All'interno dell'art.2 comma 4, è definito il ruolo che la Regione esercita in materia di controlli e vigilanza, previsti all'art.13 comma 1 della legge regionale n.21 del 30 settembre 2016, sottolineando al comma 5 che l'attività ispettiva disciplinata al presente testo non sostituisce l'ordinaria attività di controllo.

Nell'articolo 3 è previsto un Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria.

Nell'articolo 5 è definito il Nucleo Ispettivo che si occuperà dell'attività ispettiva attraverso accertamenti, indagini o inchieste.

Nell'articolo 6, nel quale vengono specificate le modalità di esercizio delle attività ispettive, non vengono specificati i tempi entro i quali concludere l'attività ispettiva.

Relativamente all'esito dell'ispezione il testo parla genericamente di "eventuali raccomandazioni e prescrizioni", senza individuare tempi certi per sanare eventuali irregolarità e per effettuare successivi controlli che attestino il venir meno delle irregolarità.

Inoltre, nel caso di gravi irregolarità non sono previsti eventuali provvedimenti.

Per quanto sopra esposto si propone di:

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguente osservazione:

a) Si ritiene necessario specificare la tempistica dell'attività ispettiva ed inoltre indicare gli eventuali provvedimenti da adottare, nel caso in cui vengano riscontrate gravi irregolarità.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta di legge n.216/2018, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: «Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria», così come approvato dalla IV Commissione in data 12 dicembre 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.211 del 16 dicembre 2019;

Udito il relatore Sauro Rossi nella seduta n.21 del 20/12/2019;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r.15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Marco Manzotti